

Numero
4548

sl

0

Bellinzona
24 settembre 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3000 Berna

vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch
(word e pdf)

Procedura di consultazione concernente le modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l'asilo UE

Gentili Signore, egregi Signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 20 giugno 2025 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. La modifica delle menzionate ordinanze è stata esaminata dall'Ufficio cantonale della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP) e dalla Polizia cantonale.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

In generale, comprendiamo e concordiamo con la necessità della proposta di modifica legislativa in parola, inerente questi specifici ambiti delle Ordinanze toccate che hanno richiesto di essere adeguati, a seguito delle modifiche già intervenute della Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), della Legge sull'asilo (LAsi) e della Legge sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), resesi necessarie ai fini dell'attuazione delle novità risultanti dallo sviluppo dell'acquis di Schengen / Dublino.

Le modifiche in esame derivano infatti dalla necessità di adeguare diverse Ordinanze a seguito della recezione nel diritto interno del Patto UE sulla migrazione sull'asilo, che ha lo scopo di ridurre la migrazione irregolare verso l'Europa o lo Spazio Schengen Dublino e la migrazione secondaria all'interno nonché ripartire i richiedenti l'asilo in modo solidale e proporzionale all'interno dell'UE. Un miglior controllo della migrazione irregolare dovrebbe apportare vantaggi anche per il nostro Cantone.

Tuttavia lo scrivente Governo, come già espresso nella RG n. 5489 del 13 novembre 2024, continua a nutrire riserve in merito al trasferimento generalizzato ai Cantoni dei

compiti derivanti dall'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE. In tale contesto, si ribadisce quindi l'importanza che i Cantoni vengano coinvolti tempestivamente e regolarmente nella definizione dei processi.

Il progetto in consultazione rimane critico in quanto continua ad attribuire in misura preponderante alle autorità cantonali le competenze di esecuzione, senza prevedere un adeguato e sostanziale coinvolgimento delle autorità federali. Come già rilevato nella procedura precedente (cfr. RG n. 5489 del 13 novembre 2024), qui integralmente richiamate, riteniamo fondamentale che vi sia una ripartizione più equilibrata dei compiti tra Confederazione e Cantoni. In alternativa, occorrerebbe quantomeno tenere debitamente conto della situazione specifica dei Cantoni fortemente esposti alla pressione migratoria, quali i Cantoni di frontiera: per questi, l'Autorità federale potrebbe assumersi, quantomeno parzialmente, l'onere finanziario legato ai controlli.

Con riferimento alla particolare situazione del Canton Ticino, si rammenta che il nostro territorio, quale principale punto di accesso all'asse nord-sud, risente in misura significativa della pressione migratoria proveniente dal confine con l'Italia. Tale condizione rende ancora più gravosa l'attribuzione unilaterale di nuovi compiti ai Cantoni.

Infine, relativamente al progetto AFIS 2026, si rileva che le autorità cantonali dovranno dotarsi di nuova attrezzatura per il rilevamento delle immagini del volto, con conseguenti oneri finanziari a carico dei Cantoni.

2. Adeguamenti di ordinanze a seguito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (regolamento AMMR)

A titolo introduttivo si osserva che l'Esecutivo cantonale di principio concorda con le modifiche proposte in questo contesto, salvo puntuali osservazioni riportate in seguito.

2.1 Modifica dell'Ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.311)

Ad art. 20b bis – Registrazione audio nella procedura Dublino

Il Governo cantonale concorda con l'introduzione di questo disposto che esplicita il contenuto dell'art. 22 par 7 AMMR sul fatto che il colloquio personale deve essere oggetto di una registrazione audio e di un relativo rapporto. Pertanto, con il cpv. 1 di questo articolo si precisa che la registrazione su supporto audio concerne solo il colloquio per l'avvio di una procedura di presa a carico Dublino, mentre il cpv. 2 del medesimo disposto indica i casi in cui si può rinunciare alla registrazione audio, ovvero in caso di esplicita rinuncia dell'interessato oppure a causa di una carcerazione o di un soggiorno in ospedale.

Fermo restando che tale compito resti di competenza federale e da espletare direttamente nei Centri federali di asilo (CFA).

2.2 Modifica dell'Ordinanza 3 sull'asilo (OAsi 3; RS 142.314)

Ad art. 6c – Registrazione dei dati comunicati prima del trasferimento nello Stato Dublino

La novella legislativa proposta comporta la precisazione che i dati medici dell'interessato a disposizione della SEM saranno registrati in eRetour in vista del trasferimento Dublino. A riguardo si precisa pure che questi dati vengono cancellati dopo 12 mesi che la persona ha lasciato la Svizzera o che è stato accertato il passaggio alla clandestinità.

Ad. Art. 11e Registrazione audio nella procedura Dublino

Il Consiglio di Stato (CdS) concorda sulla necessità di questo nuovo articolo allo scopo di regolare le modalità della registrazione audio nella procedura Dublino.

2.3 Modifica dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281)

Ad art. 15o^{bis} - Scambio d'informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente

L'introduzione di questo disposto viene riconosciuto dall'Esecutivo cantonale di fondamentale importanza, poiché precisa, per le Autorità cantonali incaricate dell'esecuzione del rinvio, che la SEM è l'Autorità competente per trasmettere allo Stato Dublino competente le informazioni sullo stato di salute della persona interessata. Inoltre, viene indicato che per la trasmissione dei dati medici ci vuole il consenso dell'interessato, eccezion fatta se necessaria per proteggere la salute e la sicurezza pubbliche o tutelare interessi vitali della persona interessata o di terzi. Infine, viene precisato che se durante la procedura emergono dei problemi di salute, l'Autorità cantonale viene informata dalla SEM tramite il considerando contenuto nella decisione SEM di cui ne riceve copia.

3. Modifiche di ordinanze a seguito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento Eurodac

Il CdS riconosce la necessità a che le disposizioni afferenti al ruolo degli esperti in dattiloscopia e in immagini del volto sono aggiornate per tenere conto dei nuovi meccanismi di confronto automatico in Eurodac. Questi aggiornamenti comportano pertanto delle modifiche corrispondenti dell'OAsi 3 e dell'OASA. In effetti con queste modifiche le Autorità elvetiche potranno usufruire della nuova possibilità di trasmettere i dati di cittadini di Stati terzi soggiornanti illegalmente tenuti a lasciare la Svizzera e lo Spazio Schengen ai fini del loro rimpatrio, agevolando così le operazioni in vista del loro allontanamento.

Modifica dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201)

Ad art. 87 cpv. 1 lett. b

Nell'ambito dei dati biometrici che possono essere rilevati e registrati nel quadro dell'identificazione, si è reso necessario sostituire il termine "fotografie" con «immagini del volto», ritenuto che solo le immagini del volto digitalizzabili consentono il confronto dei dati con AFIS, per identificare i cittadini di Stati terzi.

Ad art. 88a cpv. 1^{bis}

Considerato che attualmente la LStrl prevede il ricorso a una persona di fiducia per gli stranieri minorenni non accompagnati solo durante la procedura di allontanamento (art. 64 cpv. 4 LStrl) mentre che l'articolo 109I capoverso 2 D-LStrl prevede la nomina senza indugio di una persona di fiducia che difenda gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato già durante il rilevamento dei dati biometrici, si rende necessario introdurre questo nuovo capoverso. Lo stesso precisa che i minorenni non accompagnati soggiornanti illegalmente in Svizzera o che hanno attraversato illegalmente le frontiere esterne devono essere accompagnati da una persona di fiducia al momento della registrazione dei dati Eurodac. La nomina di questa figura comporterà sicuramente degli aggravii in termine di personale per le Autorità cantonali che dovranno operare questa scelta, qualora la gestione dei casi dei minori non sia stata coordinata con l'Ufficio federale delle dogane della sicurezza dei confini (UDSC).

Conformemente all'art. 9 LStrl, i Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio, fatte salve le competenze dell'UDSC. I Cantoni possono pertanto coordinarsi con l'UDSC in merito alla gestione organizzativa dei casi di minori non accompagnati intercettati dall'UDSC (cfr. Messaggio 25.037 del 21 marzo 2025, FF 2025 1478, pag. 158-159), favorendo così una trattazione più efficiente delle situazioni.

Per quanto concerne gli inevitabili oneri supplementari a carico dei Cantoni, si prende atto della posizione del Consiglio federale di non prevedere alcun indennizzo finanziario. Ciononostante, lo scrivente Consiglio auspica una particolare attenzione nei confronti dei Cantoni di frontiera, maggiormente esposti ai flussi migratori e per i quali l'Autorità federale potrebbe farsi carico, perlomeno in parte, degli oneri legati ai controlli, siano essi di natura operativa o finanziaria.

3.1 Modifica dell'Ordinanza 3 sull'asilo (OAsi 3; RS 142.314)

Ad art. 1a – Sistemi d'informazione

Nel cpv. 2 di questo articolo è stato necessario precisare il ruolo della SEM ovvero il fatto che la menzionata Autorità federale partecipa alla gestione di Eurodac nel quadro dei propri compiti nel settore degli stranieri e dell'asilo.

Ad art. 5 cpv. 1 lett. b

Siccome i dati biometrici di cui al nuovo regolamento Eurodac comprendono le immagini del volto, e ritenuto che questo disposto definisce i dati biometrici utilizzati nel settore dell'asilo, in particolare in relazione a Eurodac, è necessario di sostituire il termine «fotografia» con «immagine del volto».

3.2 Modifica dell'Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC; RS 142.513);

Nessuna osservazione

3.3 Modifica dell'Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RS 361.3)

Nessuna osservazione

4. Adeguamenti di ordinanze a seguito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento sugli accertamenti

Considerata la portata del regolamento sugli accertamenti, lo scrivente Governo ribadisce quanto già affermato nella sua presa di posizione precedente (cfr. RG n. 5489 del 13 novembre 2024) e rimarca l'importanza di avere una procedura di accertamento uniforme. In merito a ciò, la proposta del Consiglio federale di prevedere un effettivo sostegno da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e la redazione, da parte di quest'ultima, di direttive che possano fungere da linee guida, viene accolta favorevolmente (cfr. Messaggio 25.037 del 21 marzo 2025, FF 2025 1478, pag. 219). Dette istruzioni consentiranno infatti alle varie autorità di applicare in modo uniforme il regolamento sugli accertamenti, assicurando così il necessario coordinamento.

Si prende atto della modifica al disegno di legge, che prevede ora l'attribuzione delle competenze in materia di accertamenti alle "autorità cantonali competenti" al posto delle "autorità cantonali e comunali di polizia" (cfr. Messaggio 25.037 del 21 marzo 2025, FF 2025 1478, cap. 6.2.3, pag. 226): ciò consentirà una distribuzione dei compiti più equilibrata all'interno dei Cantoni. Tuttavia, tale provvedimento non appare idoneo a risolvere le criticità già evidenziate: invero, per le Autorità cantonali coinvolte l'adeguamento richiesto comporterà in ogni caso maggiori oneri in termini finanziari e di impiego di risorse umane.

4.1 Modifica concernente l'Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204)

Ad art. 68a – Informazioni sugli accertamenti

Questo nuovo disposto si rende necessario per disciplinare le condizioni della trasmissione di informazioni agli stranieri sottoposti ad accertamenti. L'autorità competente per gli accertamenti informa gli stranieri circa lo scopo, la durata e le singole fasi degli accertamenti (cpv. 1 lett. a) e circa i risultati degli stessi (cpv. 1 lett. b). Inoltre, le persone interessate devono essere informate del loro diritto di presentare una domanda d'asilo (cpv. 1 lett. c). Infine, le Autorità competenti devono informare le persone interessate dei loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, nello specifico, dell'obbligo di collaborare (art. 9b cpv. 3 e 9c cpv. 3 D-LStrl, art. 21a cpv. 4 e 26 cpv. 1 quater LAsi) e dei loro diritti conformemente alla LPD (cpv. 1 lett. d).

Si prende atto che la SEM fornirà alle autorità cantonali competenti tutti i formulari e la documentazione necessari a garantire un'informazione uniforme. A tale riguardo, si auspica che sia l'Autorità federale a curare l'aggiornamento costante di tali documenti e a garantirne la facile accessibilità, così da assicurare una documentazione omogenea e valida per l'intero territorio nazionale.

Ad art. 68d - Modulo per gli accertamenti

In un'ottica di gestione uniforme dei flussi migratori, l'Esecutivo cantonale considera più efficace l'opzione secondo cui sia la SEM ad elaborare un modulo nazionale per gli accertamenti, lo aggiorni regolarmente e lo renda disponibile alle autorità competenti nelle lingue necessarie.

Si ritiene inoltre opportuno che tale documento venga archiviato nel sistema automatizzato degli incarti personali e della documentazione (eDossier) del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM. Come indicato nel rapporto esplicativo (cfr. pag. 37), questa soluzione garantirebbe il vantaggio di rendere disponibili in tempi rapidi tutte le informazioni necessarie agli uffici coinvolti.

4.2 Modifica dell'Ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.311)

Ad art. 8 cpv. 2

L'Esecutivo cantonale accoglie favorevolmente il fatto che il richiedente l'asilo deve annunciarsi entro 24 ore al Centro della Confederazione cui è stato assegnato conformemente all'articolo 24 LAsi o presso un Centro a gestione cantonale o comunale secondo l'articolo 24d LAsi. In effetti questa modifica ha per scopo che tra la notifica o il rintraccio della persona interessata e l'inizio degli accertamenti in un Centro competente intercorra il minor tempo possibile, con seguenti benefici per l'economia processuale della procedura d'asilo, che potrà così concludersi in tempi più brevi.

4.3 Modifica dell'Ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OEES; SR 142.206)

Nessuna osservazione

4.4 Modifica dell'Ordinanza VIS (OVIS; RS 142.512);

Nessuna osservazione

5. Conclusioni

Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione in oggetto.

Considerata la portata del regolamento sugli accertamenti, si accoglie favorevolmente il fatto che la SEM stia attuando degli standard nel quadro di una direttiva, sotto forma di linee guida: tali istruzioni permetteranno infatti alle diverse autorità coinvolte di applicare in modo uniforme il regolamento sugli accertamenti, garantendo così il necessario

coordinamento. Si sottolinea a tal proposito come un'efficace attuazione dipenda dalla collaborazione completa di tutti gli attori coinvolti.

In questo contesto a mente dell'Esecutivo cantonale occorre inoltre ribadire, specificatamente allo sviluppo del formulario per gli accertamenti, che l'opzione più appropriata per tutte le realtà cantonali sia quella a che la SEM allestisca un unico modulo base per gli accertamenti nei CFA e provveda ad aggiornarlo puntualmente, per poi metterlo a disposizione delle autorità competenti nelle lingue necessarie. Ciò al fine di garantire una versione unitaria dello stesso in uso a tutti i Cantoni elvetici.

Nondimeno, si ribadisce come una ripartizione più equilibrata dei compiti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni non sarebbe in contrasto con i nuovi regolamenti europei, i quali non impongono che determinate responsabilità siano attribuite esclusivamente alle autorità cantonali.

Lo scrivente Consiglio osserva con dispiacere come permanga la tendenza dell'Autorità federale a trasferire ai Cantoni specifiche competenze, con il conseguente onere economico, senza prevedere alcuna forma di compensazione, perlomeno parziale, nemmeno a quei Cantoni – in particolare quelli di frontiera – che devono far fronte in misura maggiore alla gestione dei flussi migratori.


Dal punto di vista economico, si osserva che il progetto AFIS 2026, analogamente al progetto Eurodac, presuppone che le autorità cantonali dispongano dell'attrezzatura necessaria per il rilevamento delle impronte digitali e delle immagini del volto. I costi per l'acquisto di nuovi apparecchi saranno quindi a carico delle autorità cantonali. Poiché tali costi non sono ancora quantificabili con precisione, l'Esecutivo cantonale non è al momento in grado di esprimersi sulle relative conseguenze finanziarie.

Da ultimo, in questo contesto, si invita già sin d'ora l'Autorità federale a rivedere la propria posizione prevedendo una somma compensatoria, anche a copertura parziale, dei costi per l'acquisto dei citati nuovi apparecchi da parte dei Cantoni, per non lasciare interamente a quest'ultimi il relativo onere pecuniario.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Norman Gobbi

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch; servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet